

Regolamento Comunale
per la celebrazione dei matrimoni civili

Approvato con deliberazione n. ... adottata dal Consiglio Comunale in
data ...

Art. 1 – Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione del matrimonio civile, come regolati dalle disposizioni di cui al Capo III – Titolo VI, del vigente Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale ed ha luogo nel giorno indicato dalle parti.

Art. 2 – Funzioni

1. Il matrimonio civile può essere celebrato, nel rispetto della normativa vigente di cui al DPR 396/2000:
 - dal Sindaco e, sulla base di sua apposita e facoltativa delega, dagli Assessori e Consiglieri Comunali;
 - da un Ufficiale di Stato Civile;
2. I nubendi che scelgono un cittadino italiano quale celebrante devono rivolgere apposita istanza all'Ufficio di Stato Civile in sede di pubblicazioni di matrimonio, fornendo i dati della persona, che verrà poi chiamata dall'Ufficio per rendere le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dalla normativa.
3. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni, può individuare un cittadino italiano, delegandolo specificatamente per la celebrazione dei matrimoni civili a tempo determinato.

Art. 3 – Celebrazione richiesta da altro Ufficiale di Stato Civile.

Ai sensi dell'art. 109 del Codice Civile, l'Ufficiale dello Stato Civile di altro Comune, competente per legge, può richiedere la celebrazione del matrimonio in questo Comune, per motivi di convenienza e necessità, rappresentata dai nubendi.

Art. 4 – Luogo della celebrazione.

1. Il matrimonio civile è celebrato pubblicamente nella “Casa Comunale” ai sensi dell'art 106 del Codice Civile, individuata nella sala preposta, nella Sala Consiliare o nell'antistante spazio attiguo e pertinenziale al Municipio.
2. Se, invece si tratta di un sito esterno alla Casa Comunale di proprietà privata, la celebrazione sarà possibile previa acquisizione alla disponibilità comunale attraverso idoneo atto che preveda l'uso esclusivo dei locali nei giorni e negli orari necessari alla celebrazione del matrimonio. In tale caso la destinazione alla celebrazione deve essere disposta con specifica deliberazione di Giunta Comunale. All'esterno della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni dovrà essere posta a cura e spese del proprietario/gestore dei locali una targa portante la dicitura: “Comune di Vigolzone – Ufficio Distaccato di Stato Civile (delibera di G.C. n. ____ del ____)”.

Art. 5 – Orario della celebrazione

1. I matrimoni civili, in via ordinaria, sono celebrati durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile che si articola dal lunedì al sabato, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
2. La celebrazione richiesta in orari diversi, nei giorni feriali o festivi, o per la quale sono forniti servizi aggiuntivi, è subordinata alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione, della sala matrimoni e degli spazi attigui, nonché al versamento dell'apposita tariffa individuata dalla Giunta Comunale.
3. Le celebrazioni di matrimonio sono comunque sospese in occasione delle seguenti festività:
 - 1° e 6 gennaio;
 - Domenica di Pasqua ed il giorno successivo (Lunedì dell'Angelo);
 - 25 aprile;
 - 1° maggio;
 - 2 giugno;
 - 15 agosto

- 19 gennaio (Santo Patrono);
- 1° novembre;
- 8 - 25 – 26 dicembre.

Art. 6 – Modalità di presentazione della domanda.

1. La prenotazione dei locali ove celebrare il matrimonio così come individuati all'art. 4) deve essere inoltrata all'Ufficio dello Stato Civile almeno 30 (trenta) giorni prima della data del matrimonio, da parte di uno dei due sposi contestualmente alla presentazione della richiesta di pubblicazione o di celebrazione per delega di cui all'art. 3 del presente regolamento. L'Ufficio di Stato Civile accerterà la disponibilità dei luoghi prescelti e ne darà comunicazione agli sposi.
2. La prenotazione della sala non sarà tuttavia effettiva fino a quando i richiedenti non consegneranno all'Ufficio dello Stato Civile la ricevuta di avvenuto pagamento della relativa tariffa.

Art. 7 – Tariffe

1. Per la celebrazione in giorni/orari diversi rispetto a quanto indicato al I comma, art. 5 ovvero in luoghi diversi da quelli indicati al I comma, art. 4 ovvero qualora i richiedenti non siano residenti dovrà essere corrisposta apposita tariffa che verrà determinata annualmente dalla Giunta Comunale
3. Il pagamento potrà essere effettuato presso la Tesoreria Comunale, previa apposita richiesta, con indicazione della causale.
4. La ricevuta dell'avvenuto pagamento della tariffa dovrà pervenire almeno 15 (quindici) giorni lavorativi antecedenti la celebrazione del matrimonio.

Art. 8 – Allestimento della sala ovvero dell'antistante spazi attigui

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire la sala ovvero l'antistante spazio attiguo con ulteriori arredi e addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente rimossi.
2. Non è in alcun modo consentito, al termine della cerimonia, disporre della sala per rinfreschi, catering, ecc.,
3. Eventuali rinfreschi possono essere realizzati nell'antistante spazio attiguo, previa presentazione di apposita richiesta secondo le modalità evidenziate all'art. 6 e pagamento di apposita tariffa disposta dalla Giunta Comunale con proprio atto.
4. La sala ovvero l'antistante spazio attiguo dovranno essere restituite nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi per la celebrazione ovvero per il rinfresco.
5. E' severamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli, stelle filanti, fiori ecc. nella sala matrimoni, nell'atrio antistante e nel cortile interno della sede comunale. A tal fine, i nubendi-richiedenti sono tenuti ad informare gli invitati alla cerimonia.
6. Il Comune di Vigolzone si intende sollevato da ogni responsabilità riguardo alla custodia degli arredi o addobbi temporaneamente disposti dai richiedenti.

Art. 9 – Danni e responsabilità.

Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato al soggetto richiedente, salvo identificazione del diretto responsabile.

Art. 10 – Servizi non erogati.

1. Qualora il servizio non venisse prestato, in tutto o in parte, per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale della somma corrisposta.
2. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione del servizio richiesto sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 11 – Casi non previsti nel presente Regolamento.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento trovano applicazione le normative vigenti in materia.

Art. 12 – Entrata in vigore.

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a partire dall'adozione del presente atto.